

#### AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto, avv. Federico Hernandez, in base all'autorizzazione di cui al **decreto n. 922/2016**, pronunciato il 16 marzo 2016 dal **Consiglio di Stato**, in sede giurisdizionale, Sezione VI, dà avviso che dinanzi alla suddetta Autorità Giudiziaria pende un giudizio proposto dai sigg.ri

Franco BIANCARDI, Leo DI FABIO, Antonio PACELLA, Teresa CUCCINIELLO, Siria POTENZIANI, Irene DE ANGELIS CURTIS, Valeria CATALANO, Aurelia CAPPARELLA, Anna Maria DI SANTO, Mariangela CATURANO, Luciano CRISTALDI, Luisa Ester FELICETTI, Riccardo MAROLA, Antonella MANCANIELLO, Raffaele CIAMBRONE, contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (già Miur), nonché contro il Prof. Michele Donatucci (controinteressato) e il Prof. Andrea Bordoni (controinteressato), iscritto al **n. R.G. 2321/2014** e avente ad oggetto la riforma della **sentenza n. 6651/2013** emessa dal TAR Lazio, Sezione III**bis**.

Il ricorso ha ad oggetto la mancata ammissione alle prove orali del concorso a 145 posti a dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione pubblicato nella G.U. n. 10 del 5 febbraio 2008, IV serie speciale concorsi ed esami e dell'avviso del MIUR in data 18 dicembre 2012 con cui il Ministero ha pubblicato l'elenco dei 79 candidati ammessi alla prova orale, nonché della graduatoria finale dei vincitori.

I motivi su cui si fonda il ricorso in appello vengono di seguito sintetizzati.

- A. motivi volti ad inficiare la legittimità della composizione della Commissione di concorso.
- In particolare, erroneità della sentenza laddove, in presenza della contestazione dei ricorrenti in merito al possesso da parte degli "esperti" del

requisito della comprovata qualificazione, ha ritenuto erroneamente che la semplice produzione in giudizio dei *curricula* dei predetti "esperti" sia sufficiente per "comprovare" la predetta qualificazione.

- In secondo luogo erroneità della sentenza che non ha riconosciuto l'illegittimità della nomina dei membri della Commissione effettuata dall'organo politico anzichè dall'organo amministrativo (il Direttore Generale) come previsto dall'art. 4 del DPR 272/2004.
- Ancora, erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le censure relative all'illegittimità della riunione della Commissione esaminatrice del 20 aprile 2009 in quanto ad essa avrebbero partecipato anche i membri supplenti, oltre a quelli effettivi e nel verbale della detta riunione comparirebbe la sottoscrizione di un membro che, alla data della riunione, non era stato nominato.
- B. motivi volti ad inficiare i criteri di valutazione delle prove.
- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'operato della Commissione che si è limitata a correggere solamente due dei tre elaborati, impedendo la valutazione complessiva degli stessi, gli uni per mezzo degli altri a cui non osta il principio di economicità che sarebbe stato comunque rispettato in considerazione dei tempi della procedura e comunque rispetto agli interessi dei concorrenti e dell'Amministrazione alla migliore valutazione dei concorrenti.
- Erroneità della sentenza laddove non ha ravvisato le contestate violazioni di legge ed eccesso di potere in merito alla denunciata insufficienza, irragionevolezza e genericità dei criteri di valutazione delle prove scritte, tali

addirittura da non consentire, anche in caso di conseguimento massimo nell'ambito dei singoli criteri, di raggiungere la sufficienza.

- Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ravvisato la contestata genericità delle tracce che non consentiva l'individuazione dell'oggetto delle stesse, la contestata irrazionalità della suddivisione dei sottosettori.
- Erroneità della sentenza per avere ritenuto legittimo l'operato della Commissione che ha stabilito i criteri di valutazione della terza prova scritta successivamente all'esame delle prime due prove per le quali aveva stabilito criteri di valutazione differenti.
- Erroneità della sentenza per non aver accolto la contestazione relativa all'illegittimità del concorso conseguente alla sua eccessiva durata (oltre cinque anni), con conseguente disparità di trattamento nella valutazione dei concorrenti.
- Erroneità della sentenza per non aver accolto la censura relativa alla inadeguatezza sostanziale e di merito del concorso rispetto allo scopo, essendovi stati solamente 79 ammessi alle prove orali su 16.000 partecipanti.
- Erroneità della sentenza per non aver accolto le contestazioni relative alla violazione dell'anonimato, delle regole di trasparenza e imparzialità.

avv. Federico Hernandez